



REGOLAMENTO ORGANICO

Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 luglio 2016

Approvato dalla Giunta Nazionale CIP nella riunione del 29 novembre 2016

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative le Leggi dello Stato, le Norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, le Norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività federali. Il presente Regolamento dev'essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla Legge, allo Statuto del CIP e ai Principi Fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 ANNO SPORTIVO

L'Anno Sportivo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Le Norme che disciplinano l'attività federale sono contenute nel "Regolamento dell'Attività Federale" e nei "Regolamenti Tecnici di disciplina".

CAPO 1 GLI AFFILIATI

ART. 3 AFFILIAZIONI

3.1 Le Associazioni, le Società Sportive, le Cooperative e gli Organismi simili (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono svolgere attività federale devono presentare domanda di affiliazione alla FISPEs e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

3.2 Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2 dello Statuto Federale ed i cui Statuti Sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive integrazioni e modifiche.

3.3 Con l'affiliazione, le Società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative della FISPEs, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi della FISPEs, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

3.4 Il Consiglio Federale delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società accogliendone la domanda di affiliazione (art. 5.3 Statuto Federale).

Se la domanda di affiliazione viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale entro il 30 settembre, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'Anno Sportivo in cui viene deliberata e, pertanto, qualora le Società intendano mantenere il rapporto associativo con la FISPEs anche per l'Anno Sportivo successivo, debbono presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione - nonché dei tesseramenti - secondo le procedure ed i termini previsti, pena la cessazione del rapporto associativo con la FISPEs.

Se la domanda viene esaminata e deliberata successivamente al 30 settembre ma prima del 31 dicembre, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti sia per il rimanente periodo dell'Anno Sportivo in corso, sia per quello successivo e, pertanto, non è necessario alcun rinnovo né dell'affiliazione, né dei tesseramenti.

Art. 4 PRIMA AFFILIAZIONE

4.1 La domanda di affiliazione delle Società di nuova costituzione, ovvero che non siano state affiliate alla FISPEs nell'Anno Sportivo precedente, deve essere redatta sull'apposita modulistica (denominata "AFF/01") disponibile sul sito federale e può essere presentata in ogni momento durante l'Anno Sportivo e per essere valida, deve comprendere la seguente documentazione, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 90 della Legge 289/2002:

- a) l'originale o la copia conforme all'originale (fotocopia dell'originale recante, sull'ultimo foglio, la dichiarazione del Presidente della Società "copia conforme all'originale, composta di n..... pagine", sottoscritta dal Presidente stesso) dell'Atto Costitutivo registrato della Società redatto alla presenza di minimo 3 Soci Effettivi (predisposto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata), compatibilmente con la specifica forma societaria;

- b)** l'originale o la copia conforme all'originale (effettuata nel modo suindicato) dello Statuto Sociale registrato.

La denominazione sociale e la Sede legale riportate sulla domanda di affiliazione debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e Sede sociale indicate nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale.

Le Società devono obbligatoriamente prevedere nei loro Statuti il vincolo di conformarsi allo Statuto e ai Regolamenti della FISPEs, nonché alle Norme e alle direttive del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

- c)** l'originale o la copia conforme all'originale del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'ultima Assemblea, che ha proceduto all'elezione degli Organi Sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FISPEs;
- d)** modulo delle discipline praticate (denominato "DIS/03") e del livello di pratica degli Atleti (denominato "LIV/08");
- e)** modulo tesseramento societario (denominato "TESS/SOC"), disponibile sul sito federale, per ciascuno dei soggetti di cui si chiede il primo tesseramento.
E' obbligatorio, oltre al tesseramento di tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società, il tesseramento di almeno 2 (due) Atleti, sempre che detta figura non sia già ricompresa tra i componenti il Consiglio Direttivo.
Qualora l'affiliazione venga richiesta da un Gruppo Sportivo Militare riconosciuto dal CIP è richiesto il tesseramento di 1 (uno) solo Atleta.
- f)** modulo riepilogativo dei tesseramenti societari richiesti (denominato "ETP");
- g)** ricevuta di versamento, sul c/c bancario intestato alla FISPEs - Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma - della quota di affiliazione e delle quote di tutti i tesserandi. Il pagamento delle quote di prima affiliazione e di tesseramento può essere effettuato anche cumulativamente in unica soluzione.

4.2 La domanda di affiliazione, corredata obbligatoriamente da tutti i documenti sopra indicati e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società al Vincolo di Giustizia di cui all'art. 39 dello Statuto Federale, dev'essere presentata direttamente alla Segreteria Federale.

All'atto della presentazione della domanda, la Segreteria rilascerà al richiedente la prima affiliazione, attestazione riportante data e documenti ricevuti.

4.3 La Segreteria Federale, accertata la regolarità della domanda e degli allegati, sottoporrà l'intera documentazione, unitamente al proprio parere (obbligatorio ma non vincolante), all'approvazione del Consiglio Federale. Il parere, ove sia negativo, dev'essere espressamente motivato.

4.4 Il Consiglio Federale, valutata positivamente la documentazione presentata dalla Società Sportiva richiedente la prima affiliazione alla FISPEs, delibera provvisoriamente l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi della stessa. Il definitivo riconoscimento ed affiliazione alla FISPEs si perfezionerà con l'iscrizione della Società Sportiva al Registro Parallelo delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche CIP.

La Società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione scritta da parte della Segreteria Federale concernente l'accoglimento della domanda di affiliazione.

La Segreteria Federale provvederà al caricamento dei dati, declinati dalla nuova Società affiliata, nel sistema informatico.

4.5 Il Consiglio Federale può rigettare la domanda di affiliazione della Società sulla quale sussistano fondati indizi che abbia violato i principi di cui al presente Regolamento o che si trovi, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità.

4.6 Il Consiglio Federale può sospendere la domanda di affiliazione, avanzata da Società avente denominazione che possa generare omonimia con altre Società già affiliate, fino a quando non ne venga modificata la denominazione.

4.7 L'eventuale provvedimento di rigetto e/o sospensione della domanda di affiliazione verrà comunicato alla Società interessata, tramite lettera raccomandata, e per conoscenza al competente Organo Territoriale.

4.8 Contro il diniego all'affiliazione da parte del Consiglio Federale, la Società interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'istanza dovrà essere presentata mediante raccomandata alla Segreteria Generale del CIP e per conoscenza alla Segreteria Federale della FISPEs.

Art. 5 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE (RIAFFILIAZIONE)

5.1 Prima dell'inizio di ogni Anno Sportivo, la Società che intende rinnovare l'affiliazione alla FISPEs deve presentare domanda di riaffiliazione e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

5.2 La domanda di riaffiliazione va presentata dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di presentazione tardiva dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a condizione che venga versata la prevista quota moratoria.

5.3 La domanda di riaffiliazione dev'essere perfezionata attraverso la procedura on-line, all'uopo predisposta nel sito federale. L'accesso al sistema è consentito attraverso una user (il codice Societario) ed una password, assegnata ad ogni Società Sportiva. Per richiedere una nuova password (smarrita e/o dimenticata) il Legale Rappresentante della Società dovrà inviame apposta istanza alla Segreteria Federale che, al termine dell'operazione, invierà alla casella di posta elettronica con estensione @fispes.it, la nuova password per l'accesso al sistema.

5.4 Il Legale Rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico ed è quindi l'unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

5.5 La Società, in fase di riaffiliazione, è tenuta a controllare tutti i dati societari già immessi a sistema e provvedere, ove necessario, all'aggiornamento e/o all'integrazione degli stessi.

5.6 La domanda di riaffiliazione, redatta nei modi e tempi stabiliti dalla vigente Normativa, produce effetti a partire dalla data di versamento delle quote all'uopo previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte della Segreteria Federale dopo che la stessa avrà verificato la regolarità dell'istanza e la completezza della relativa documentazione. I pagamenti saranno effettuati a mezzo c/c bancario.

5.7 Contestualmente al pagamento della quota di riaffiliazione è obbligatorio provvedere anche al versamento delle quote di tesseramento per il numero minimo di Atleti richiesti in fase di affiliazione e per tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società (vedi Art. 4.1, lettera e). In ogni caso il software conteggerà automaticamente l'importo totale delle quote.

5.8 Nei confronti della Società che, scaduto il termine ultimo del 31 gennaio, non abbia presentato la domanda di riaffiliazione, ovvero l'abbia presentata dopo il termine del 31 dicembre ma senza procedere al versamento della quota moratoria, la FISPEs procederà alla cessazione del rapporto associativo esistente con la stessa, che viene così dichiarata decaduta dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, a norma dell'art. 9.1 lettera "e" dello Statuto Federale.

5.9 La cessazione del rapporto associativo con la FISPEs viene meno altresì, a norma dell'art. 9.1 lettera "c" dello Statuto Federale, se la Società non ha svolto attività federale durante i 2 (due) Anni Sportivi precedenti. Nel qual caso, effettuati i dovuti accertamenti, la Segreteria Federale, sottoporrà l'esito al Consiglio Federale che, nella sua prima riunione utile, provvederà a dichiarare

decaduta la Società.

5.10 La cessazione di appartenenza alla FISPEs, deliberata dal Consiglio Federale, comporta in ogni caso la perdita di tutti i diritti sin a quel momento acquisiti e la Società dovrà quindi provvedere ad una nuova prima affiliazione.

Art. 6 RAPPRESENTANZA SOCIALE DEGLI AFFILIATI

6.1 La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FISPEs spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche Norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FISPEs.

6.2 In particolare, i Rappresentanti Sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto Sociale, di tutte le attestazioni e/o dati informatici fatti pervenire alla FISPEs.

Art. 7 MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' AFFILIATO

7.1 L'Affiliato è tenuto a comunicare alla Segreteria Federale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento del suo assetto organizzativo interno che costituisca modifica dei dati declinati in sede di affiliazione e/o riaffiliazione.

In particolare:

- variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della Società, nel qual caso allegando copia del verbale dell'Organo sociale che le ha deliberate;
- modifiche apportate allo Statuto Societario, e in particolare il cambio di denominazione sociale, nel qual caso allegando copia del verbale dell'Organo sociale che le ha deliberate e il nuovo testo dello Statuto Societario.

7.2 Le modifiche allo Statuto Societario dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Consiglio Federale e diverranno operative con la relativa delibera. Tutte le altre modifiche diverranno operative con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Federale.

Art. 8 FUSIONE TRA AFFILIATI

8.1 La fusione o l'incorporazione tra due o più Società affiliate alla FISPEs è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare tuttavia, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'attività sportiva per disabili, anche una fusione tra affiliati aventi sede in Regioni diverse.

8.2 La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) è ammessa esclusivamente tra Società che siano affiliate alla FISPEs da almeno due anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa;
- b) sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova Società sia l'incorporazione in una Società di una o più Società;
- c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le Norme Federali in tema di affiliazione. Ciò comporta l'obbligo di attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla Società sorta dalla fusione;
- d) sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1°-31 dicembre e gli effetti sportivi decorreranno dal successivo Anno Sportivo;
- e) la Società risultante dalla fusione o comunque la Società incorporante subentra in tutti i rapporti e in tutte le obbligazioni che facevano capo alle singole Società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale;
- f) sotto il profilo sportivo, in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto, questo subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due Società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di incorporazione farà fede la posizione della Società incorporante.
- g) gli Atleti tesserati per le Società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova Società. Il tesseramento prosegue con la nuova Società per il periodo residuo sino alla scadenza biennale del vincolo in corso con possibilità di rinnovo. Nel caso in cui la fusione o

l'incorporazione avvenga tra Affiliati di Regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella Regione in cui non sarà proseguita l'attività, saranno automaticamente svincolati;

- h) le Società affiliate alla FISPEs, aventi natura giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla Società risultante dalla fusione, nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;
- i) le Società aventi natura giuridica di Società di capitali o di Cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal Codice Civile.

8.3 La domanda di fusione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della nuova Società, dovrà essere comunicata alla Segreteria Federale, unitamente alla quota annuale di affiliazione così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente articolo. Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali delle Assemblee Straordinarie delle due Società che hanno deliberato la fusione, il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo della nuova Società. Nel caso in cui alla fusione partecipi una Società di capitali o una Cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile.

8.4 La Segreteria Federale istruisce la pratica, esprimendo il proprio parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione in merito.

Art. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISPEs

9.1 Le Società cessano di appartenere alla FISPEs nei casi previsti all'Art. 9 dello Statuto Federale.

9.2 Nel caso di scioglimento volontario, la Società dovrà inviare alla Federazione copia del verbale dell'Assemblea dei Soci contenente la relativa delibera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

Art. 10 DOVERI DELLE SOCIETA'

10.1 Con l'affiliazione e la riaffiliazione le Società si impegnano e sono tenute - per sé, per i propri Dirigenti, Tecnici, Atleti, Soci, Collaboratori, Dipendenti e Componenti – all'osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le Norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

10.2 In particolare le Società sono tenute a:

- a) svolgere attività Federale;
- b) assicurare ai propri Atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle gare Federali;
- c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali. Inoltre le Società e i loro componenti non possono avvalersi della Stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali o le persone che li rappresentano; le Società hanno facoltà di presentare i loro reclami e i loro ricorsi nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti Federali;
- d) mettere a disposizione della Federazione gli Atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di Interesse Federale a carattere nazionale e/o internazionale in Italia o all'estero;
- e) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri Atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le Società debbono curare che gli Atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le competizioni ufficiali.
- f) rispettare le Norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate con l'approvazione del competente Organo Territoriale, il quale esprime parere motivato e garantisce il rispetto di

tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale.

- g) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle Norme, deliberazioni e decisioni Federali delle somme dovute alla FISPEs per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa.
- h) provvedere che tutti i propri Tesserati e Soci sottoscrivano, per accettazione espressa, il Vincolo di Giustizia di cui all'articolo 39 dello Statuto Federale, nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FISPEs;
- i) regolare ogni pendenza finanziaria verso la FISPEs e verso gli altri Affiliati, quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi Componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
- j) rispettare e far rispettare le Norme dello Stato e della Federazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e quelle del CIP in materia di antidoping.

CAPO 2 I TESSERATI

Art. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 La domanda di tesseramento delle persone fisiche è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FISPEs.

11.2 La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento della relativa quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

11.3 Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.2 dello Statuto Federale (Tesserati Federali), è consentito il tesseramento diretto ed individuale alla FISPEs, secondo le modalità riportate nel successivo art. 19 del presente Regolamento Organico.

11.4 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.3 dello Statuto Federale (Tesserati Societari), devono tesserarsi per il tramite della Società (Affiliato) di appartenenza con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 12 VINCOLO SOCIALE

12.1 Il vincolo sociale, contratto dall'Atleta con il tesseramento, è della durata di 4 anni, coincidente con il quadriennio Paralimpico estivo, scaduti i quali è necessaria l'acquisizione da parte della Società dell'assenso dell'Atleta per una eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo (art. 15.3 Statuto Federale).

12.2 Il vincolo sociale, contratto con il tesseramento da tutte le altre figure societarie previste dallo Statuto Federale all'art. 11.3, è annuale e quindi limitato all'Anno Sportivo di riferimento.

12.3 Un Atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza nel corso del quadriennio Paralimpico estivo nei seguenti casi:

a) In via automatica:

- per mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza, entro il termine ultimo all'uopo previsto (31 gennaio);
- per scioglimento volontario della Società di appartenenza o radiazione della stessa;
- per inattività assoluta della Società di appartenenza durante i 2 (due) precedenti Anni Sportivi;
- per mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'Atleta da parte della Società di appartenenza, secondo i modi e i termini stabiliti dal presente Regolamento;
- per cambio di residenza in altra Provincia, comprovata da relativa documentazione da inviare alla Segreteria Federale.

b) Su richiesta dell'Atleta, in qualsiasi momento dell'Anno Sportivo:

- a seguito di motivata domanda di trasferimento ad altro Affiliato presentata da un Atleta di Interesse Nazionale, in ordine alla quale il Consiglio Federale può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'ufficio all'Affiliato di gradimento dell'Atleta;
- a seguito di denuncia di motivi di rilevante gravità che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. Nel qual caso la competenza a decidere spetta al Consiglio Federale che, qualora ne ravvisi gli estremi, può disporre lo svincolo d'ufficio dell'Atleta.

In tali casi la relativa domanda dev'essere presentata dal tesserato alla Segreteria Federale la quale, espresso il proprio parere, non vincolante, deve sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale.

c) Dietro rilascio di "nulla osta" di svincolo definitivo da parte della Società di appartenenza entro il termine del 30 novembre di ogni anno. La dichiarazione di "nulla osta", sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante della Società, va indirizzato dall'Atleta medesimo alla Segreteria Federale che ne prende nota nel sistema informatico di tesseramento.

Art. 13 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO

13.1 E' assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società Sportiva d'appartenenza. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Società Sportive affiliate alla FISPEs. In tal caso il tesserato è passibile di provvedimento disciplinare.

13.2 Gli Organi di Giustizia Federali possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella Società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un Atleta già tesserato o comunque vincolato per altro Sodalizio.

Art. 14 PRIMO TESSERAMENTO

14.1 Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che:

- a) non siano mai state tesserate alla FISPEs o comunque non lo siano state nel precedente Anno Sportivo;
- b) non siano state riconfermate nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto (31 dicembre, in via ordinaria, 31 gennaio dell'anno successivo, in via tardiva);
- c) siano in possesso di "nulla osta" di svincolo definitivo rilasciato dalla Società di appartenenza.

14.2. Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno.

14.3 Se il primo tesseramento è richiesto contestualmente alla domanda di prima affiliazione andrà accluso ad essa e perfezionato a mezzo degli appositi moduli cartacei scaricabili dal sito federale e previo pagamento della prevista quota sul c/c bancario intestato alla FISPEs - Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma.

14.4 Se il primo tesseramento è richiesto da una Società già affiliata, andrà perfezionato in modalità on-line accedendo con la user e la password societaria tramite il sito federale (www.fispes.it al link "Tesseramento On-Line"). terminate le pratiche d'inserimento dei dati richiesti, per ottenere la convalida del tesseramento, si dovrà inviare alla Segreteria Federale copia della ricevuta attestante il versamento della tassa all'uopo stabilita. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in un secondo tempo, ma in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

14.5 Il Legale Rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi l'unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

14.6 Gli Uffici Federali, accertata la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, convalideranno il tesseramento in modo che la Società potrà provvedere, direttamente, alla stampa della tessera federale in corso di validità.

Art. 15 RINNOVO DEL TESSERAMENTO

15.1 Il periodo utile per la presentazione del rinnovo annuale del tesseramento coincide con i termini di riaffiliazione: dal 1° al 31 dicembre, con possibilità di presentazione tardiva dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo, a condizione che venga versata, oltre alla quota di tesseramento anche la quota moratoria.

15.2 I Tesserati per cui non è stato effettuato il rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, saranno automaticamente liberi dal vincolo sociale e, per poter svolgere attività sportiva, dovranno procedere a domanda di primo tesseramento tramite altro Affiliato.

15.3 Il rinnovo del tesseramento andrà perfezionato in modalità on-line accedendo con la user e la password societaria tramite il sito federale. Terminate le pratiche di verifica dei dati, per ottenere la convalida del tesseramento, si dovrà inviare alla Segreteria Federale copia della ricevuta attestante il versamento della tassa all'uopo stabilita. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in un secondo tempo, ma in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

15.4 Il Legale Rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi l'unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

15.5 Gli Uffici Federali, accertata la corrispondenza della domanda di rinnovo del tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, convalideranno il tesseramento in modo che la Società potrà provvedere, direttamente, alla stampa della tessera federale in corso di validità.

Art. 16 TESSERA FEDERALE

16.1 La tessera federale costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività federali. La tessera non certifica in ogni caso l'identità dell'interessato che deve essere dimostrata, a richiesta, con un documento riconosciuto dalla Legge.

16.2 Dopo la convalida del tesseramento ad opera della Segreteria Federale, il sistema di tesseramento on-line, genererà automaticamente un codice a barre accanto al nominativo del tesserato. Basterà cliccare su tale codice per evidenziare e stampare la tessera. La tessera avrà valore annuale e vedrà la sua naturale scadenza con il termine dell'Anno Sportivo per il quale si è provveduto ad effettuare il versamento della tassa.

16.3 Ad ogni rinnovo, cambio di qualifica o passaggio ad altro Sodalizio, sarà possibile stampare la tessera aggiornata

16.4 In caso di cambio di denominazione sociale e di fusione, la Società dovrà curare che venga apposta la nuova denominazione sociale sulle tessere.

Art. 17 TESSERAMENTO ATLETI

17.1 Per poter svolgere attività federale, gli Atleti debbono essere muniti della tessera FISPE valida per l'Anno Sportivo in corso e rilasciata in favore di una Società affiliata. Il tesseramento degli Atleti può essere effettuato durante tutto l'Anno Sportivo e avrà validità fino alla fine dell'Anno Sportivo stesso.

17.2 Il tesseramento degli Atleti, ancorché perfezionabile – salvo se contestuale alla domanda di prima affiliazione – con procedura on-line, presuppone il possesso da parte della Società dei

seguenti documenti, conservati agli atti della medesima e di cui la Federazione può richiedere in ogni momento l'invio per opportuna visione:

- Modulo di "primo tesseramento" (denominato "TESS/SOC"), scaricabile dal sito federale, debitamente compilato e sottoscritto come indicato. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre la firma del minore, anche la firma di chi esercita la potestà parentale;
- Certificato attestante che l'Atleta è portatore di disabilità fisica o visiva;
- Certificazioni mediche in corso di validità, prescritte per la tutela sanitaria, come specificato nel "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni"

17.3 Il Legale Rappresentante della Società, in quanto affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento, è l'unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso e con la loro convalida attesta automaticamente che la Società è in possesso della documentazione di cui al comma precedente.

17.4 In caso di false attestazioni o di omissione dei documenti richiesti, il Legale Rappresentante della Società è passibile di deferimento alla Procura Federale.

Art. 18 TESSERAMENTO ATLETI PARALIMPICI PRESSO I GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE E DI ALTRI CORPI DELLO STATO

18.1 Possono chiedere di essere riconosciuti ai fini sportivi ed affiliati, i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato che abbiano in essere apposita Convenzione con il CIP.

Art. 19 TESSERATI FEDERALI

19.1 Tutti coloro che ricoprono le Qualifiche Federali indicate all'art. 11.2 dello Statuto Federale (Dirigenti, Tecnici e Collaboratori Federali), che non rientrano tra i casi di incompatibilità sanciti dall'art. 45 dello Statuto Federale, qualora non provvedano ad effettuare il tesseramento societario, sono tenuti a perfezionare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il tesseramento individuale alla FISPEs valido per il successivo Anno Sportivo.

19.2 Il tesseramento individuale può essere perfezionato unicamente attraverso il sistema on-line, predisposto dalla Federazione e disponibile nel sito internet federale.

Terminate le pratiche di verifica dei dati, per ottenere la convalida del tesseramento, si dovrà inviare alla Segreteria Federale copia della ricevuta attestante il versamento della tassa all'uopo stabilita

19.3 Dopo la convalida del tesseramento ad opera della Federazione, il sistema di tesseramento on-line, genererà automaticamente un codice a barre accanto al nominativo del tesserato. Basterà cliccare su tale codice per evidenziare e stampare la tessera.

La tessera avrà valore annuale e vedrà la sua naturale scadenza con il termine dell'Anno Sportivo per il quale si è provveduto ad effettuare il versamento della tassa.

19.4 Il mancato tesseramento annuale comporta per l'interessato la decadenza automatica dalla qualifica federale ricoperta.

Art. 20 TESSERAMENTO STRANIERI COMUNITARI

20.1 Il primo tesseramento degli stranieri comunitari, siano essi Atleti o altre figure societarie, può essere perfezionato unicamente in forma cartacea, come indicato all'art. 14 del presente Regolamento, inviando alla Segreteria Federale tutta la documentazione prevista (modulo TESS/SOC, certificato medico attestante la disabilità se Atleta, ricevuta di versamento della prevista quota di tesseramento).

Ai fini del tesseramento è necessario che i richiedenti soggiornino in Italia per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e siano in regola con le disposizioni sul soggiorno dei Cittadini dell'Unione Europea ai sensi del DLGS n. 30 del 6.02.2007.

20.2 Se l'interessato è proveniente da una Federazione straniera aderente ai medesimi Organismi Internazionali cui aderisce la FISPEs, è necessario esibire, in aggiunta alla documentazione cartacea di primo tesseramento, un "nulla osta" rilasciato dalla Federazione medesima.

20.3 Negli anni successivi il rinnovo del tesseramento potrà essere perfezionato "on-line" mediante la procedura prevista all'art. 14.4 del presente Regolamento.

20.4 Gli Atleti comunitari, muniti di tessera Federale, sono autorizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli Atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un Atleta comunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell'omologazione di record italiani o per l'assegnazione di Titoli individuali.

Art. 21 TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARI

21.1 Per la disciplina del tesseramento dei soggetti extracomunitari, siano essi Atleti o altre figure societarie, si rinvia ad apposita circolare da adottare, in riferimento a ciascun Anno Sportivo agonistico, tenuto conto delle direttive emanate annualmente dal CIP per la tutela dei vivai giovanili ed a garanzia del rispetto delle politiche statali sui flussi migratori.

21.2 Il tesseramento di Tecnici e/o Allenatori extracomunitari non è soggetto a contingentamento. Tali soggetti dovranno comunque essere in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti per l'accesso e il soggiorno in Italia, nonché essere in possesso di brevetto che attesti la relativa qualifica. In quest'ultimo caso saranno equiparati a tutti gli effetti ai Tecnici ed Allenatori di cittadinanza italiana.

21.3 Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari che abbiano dimostrato il regolare ingresso e soggiorno in Italia e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Federale.

21.4 Per la richiesta di tesseramento di uno straniero extracomunitario dovrà essere presentata alla Segreteria Federale la seguente documentazione:

- a) modulo di tesseramento societario (TES/SOC) e relativa ricevuta di versamento della quota prevista sul c/c bancario intestato alla FISPEs - Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma;
- b) copia del permesso di soggiorno valido per l'Anno Sportivo, autenticata dal Presidente/Legale Rappresentante della Società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
- c) copia di un documento di identità valido, autenticato dal Presidente/Legale Rappresentante della Società richiedente;
- d) lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporterà la non validità della domanda presentata.

21.5 Le tessere degli stranieri extracomunitari sono valide solo per l'Anno Sportivo di emissione, in concomitanza con il permesso/carta di soggiorno e possono essere rinnovate esclusivamente con la procedura descritta all'art. 15 commi 1) e 2).

21.6 Gli Atleti extracomunitari, muniti di tessera Federale, sono autorizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli Atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un Atleta extracomunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell'omologazione di record italiani o per l'assegnazione di Titoli individuali.

21.7 Per il rilascio di permessi di ingresso soggiorno in Italia per attività sportiva dilettantistica si rimanda alla circolare del Ministero dell'Interno, n. 8 del 2.03.2007 ed eventuali modifiche ed integrazioni, e all'apposita comunicazione della FISPEs che sarà inviata a seguito delle assegnazioni delle quote annuali da parte del CIP.

Art. 22 TRASFERIMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO

22.1 Nel corso dell'Anno Sportivo, un Atleta, già regolarmente tesserato per una Società, può essere ceduto in prestito ad altra Società, anche per discipline praticate dalla Società di appartenenza, a condizione che l'Atleta non abbia partecipato, come tesserato della Società cedente, a manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali della disciplina per la quale viene avanzata richiesta di prestito.

22.2 Il prestito consente, nell'Anno Sportivo in corso, la partecipazione dell'Atleta interessato a tutte le Manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali riferite ad un massimo di una disciplina sportiva individuale ed una di squadra.

22.3 La domanda di prestito può essere effettuata in qualsiasi momento dell'Anno Sportivo, ma comunque entro e non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la data della manifestazione interessata ed avrà valore fino al termine dell'Anno Sportivo di riferimento.

22.4 La domanda di prestito, da inviare alla Segreteria Federale, va redatta sull'apposito modulo (denominato "PRESTITO") disponibile sul sito federale, firmato per accettazione dall'Atleta interessato o, in caso di minori, da chi ne esercita la tutela/potestà parentale, dai Legali Rappresentanti della Società cedente e della Società beneficiaria e corredata della ricevuta di versamento della quota all'uopo prevista da effettuare a mezzo c/c bancario intestato alla FISPES - Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma.

22.5 La domanda così redatta dev'essere inoltrata a mezzo Raccomandata A.R. o fax, alla Segreteria Federale entro i termini previsti. A tale scopo farà fede la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento o la data e l'ora di ricezione.

22.6 Valutata la regolarità della documentazione prodotta, la Segreteria Federale approva la domanda di prestito dandone comunicazione a tutti gli interessati. In caso di rigetto ne darà parimenti comunicazione a tutti gli interessati.

22.7 L'Atleta oggetto di prestito sarà ammesso a partecipare all'attività Federale nelle discipline previste esibendo la tessera della Società cedente e la comunicazione della Segreteria Federale che ne conferma la cessione alla Società beneficiaria.

Art. 23 RUOLI FEDERALI

23.1 Tutti i Tesserati hanno il diritto di veder riconosciuta la propria competenza tecnica e/o professionale attraverso l'assunzione di una qualifica federale ufficiale che determina il diritto di iscrizione nell'Albo Nazionale Federale.

23.2 L'Albo Nazionale Federale è suddiviso in Ruoli Tecnici e Ruoli Professionali e le modalità di accesso sono stabilite dal "Regolamento della Formazione" che costituisce appendice al presente Regolamento Organico.

23.3 In particolare i tesserati con la qualifica di "Tecnico" sono tenuti a partecipare ai Corsi di Formazione e/o Aggiornamento istituiti dalla Federazione.

CAPO 3 LE ASSEMBLEE GENERALI

Art. 24 ATTRIBUZIONE DEI VOTI AGLI AFFILIATI

24.1 L'avviso di convocazione dell'Assemblea (Art. 18 Statuto Federale), deve contenere l'elenco ufficiale degli Affiliati aventi diritto di voto.

24.2 Fino ad almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'Affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o eliminazione di

errori od omissioni.

24.3 Il reclamo va presentato per iscritto al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Federale.

24.4 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici competenti, decide inappellabilmente in merito, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 25 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

25.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 27.3 lettera "q" dello Statuto Federale e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

25.2 I Membri sono scelti preferibilmente tra i Componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.

25.3 E' costituita da almeno 3 (tre) Membri effettivi e 2 (due) supplenti.

25.4 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

25.5 La Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, ha il compito di:

- a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- b) verificare la regolarità delle deleghe;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

25.6 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza ed è tenuta a redigere il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

25.7 Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, affinché ne informi la stessa, ed al Segretario, per allegarlo al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea nonché il totale dei voti presenti.

25.8 La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

25.9 Prima dell'effettuazione delle votazioni, qualora siano richiesti particolari quorum costitutivi e/o deliberativi, il Presidente dell'Assemblea ad esplicita richiesta può far eseguire il riconteggio degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.

Art. 26 UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

26.1 I lavori delle Assemblee Generali sono introdotti dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, normalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario Federale o suo delegato, e da tre Scrutatori (Art. 21.6 Statuto Federale).

26.2 Il Presidente dell'Assemblea così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e ne dirige lo svolgimento assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

26.3 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.

26.4 In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

26.5 Il Presidente redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

26.6 Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'Ordine del Giorno, ha facoltà di:

- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al di sotto dei 5 (cinque) minuti primi;
- b) togliere la parola a qualsiasi Oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per 2 (due) volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

26.7 Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

26.8 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

26.9 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, è redatto, entro 15 (quindici) giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.

26.10 Ciascun partecipante all'Assemblea generale ed ogni Rappresentante di Affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 27 MOZIONI ED EMENDAMENTI

27.1 Le Mozioni d'Ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente dell'Assemblea.

27.2 Le Mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'Ordine del Giorno cui si riferiscono.

27.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

27.4 Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto Federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.

27.5 È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente dell'Assemblea.

27.6 I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'Ordine del Giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

27.7 La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione

sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

Art. 28 VOTAZIONI

28.1 Le votazioni in sede di Assemblea Generale, possono avvenire:

- a) per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
- b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
- c) a scheda segreta (cartacea o elettronica).

28.2 Su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli Oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

28.3 Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti fatta eccezione per i quorum prescritti in caso di modifiche allo Statuto Federale e di scioglimento della Federazione. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

CAPO 4 PROCEDURE DI ELEZIONE

Art. 29 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

29.1 La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale (Art. 44 Statuto Federale). Le candidature che dovessero pervenire il ventesimo o il decimo giorno, sono da ritenersi nei termini.

29.2 Le candidature pervenute fuori termine e/o presentate in modo non conforme sono escluse con provvedimento del Segretario Federale, che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica .

29.3 Eventuali ricorsi avverso l'esclusione devono essere depositati alla Segreteria Federale entro le 48 (Quarantotto) ore successive alla comunicazione dell'avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti alla Commissione d'Appello Federale che deve pronunciarsi entro 3 (tre) giorni dalla ricezione.

29.4 La Segreteria Federale, entro le 48 (Quarantotto) ore successive alla scadenza del termine, provvede a compilare la lista dei candidati rendendola pubblica.

Art. 30 ELEZIONI

30.1 Le elezioni degli Organi Federali possono avvenire:

- a) con scheda cartacea: nel qual caso il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda. A seconda del tipo di elezione le schede avranno colore diverso e saranno deposte in urne diverse. I seggi elettorali saranno predisposti all'interno della sala assembleare o in locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza;
- b) a mezzo sistema elettronico.

In entrambi i casi deve essere garantita la segretezza della votazione.

30.2 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e del Presidente del Collegio dei Revisori dei

Conti, la preferenza è unica.

30.3 Il Presidente Federale è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto e, dalla seconda votazione in poi, a maggioranza assoluta dei voti presenti (Art. 44.1 Statuto Federale). In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio, ma anche in questo caso il Presidente Federale deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti (Art. 21.7 Statuto Federale).

30.4 In caso di candidatura alla carica di Presidente Federale per un terzo mandato consecutivo il candidato è eletto qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi (Art. 24.8 Statuto Federale). Il quorum non è richiesto se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni e 1 giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

30.5 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 44.2 e 44.3 dello Statuto i Consiglieri Federali sono eletti dai Rappresentanti degli Affiliati sulla base dei voti presenti. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art. 21.7 Statuto Federale).

30.6 I due Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti sono eletti dai Rappresentanti Atleti degli Affiliati presenti. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

30.7 Il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici è eletto dai Rappresentanti Tecnici degli Affiliati presenti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

30.8 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Rappresentanti degli Affiliati. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

30.9 Lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti è affidato all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

30.10 La proclamazione degli Eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

CAPO 5 FUNZIONAMENTO ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

Art. 31 IL CONSIGLIO FEDERALE

31.1 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione dev'essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno dei lavori, e dev'essere indirizzato ai Consiglieri Federali ed ai Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Federale è convocato almeno 3 volte l'anno.

31.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.

31.3 In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi Componenti (Art. 26 Statuto Federale), il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'Ordine del Giorno che dev'essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

31.4 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, Il Segretario Federale o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale delle riunioni, sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione nella prima riunione utile successiva.

31.5 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'Ordine del Giorno.

31.6 Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 3 (tre) Consiglieri. Il voto non è delegabile.

31.7 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

31.8 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

Art. 32 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Soppresso

Art. 33 IL DELEGATO REGIONALE

33.1 All'inizio di ogni Quadriennio Paralimpico estivo, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina i Delegati Regionali.

33.2 Il Delegato Regionale fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP per la Regione di riferimento.

33.3 Sono compiti del Delegato Regionale:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) indire, laddove possibile, Campionati Regionali sia a carattere promozionale sia agonistico;
- c) approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo;
- d) inviare alla Segreteria Federale, entro la data del 30 novembre, il Calendario Regionale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nell'Anno Sportivo successivo e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
- f) intervenire presso le Autorità Locali, nell'interesse della FISPES e degli Affiliati, in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le Norme Federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali;
- h) predisporre per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta;
- j) proporre al Consiglio Federale l'eventuale nomina di Responsabili Regionali dei programmi e dei settori di attività, individuati tra elementi con specifica e comprovata esperienza e competenza in materia;
- l) coordinare e vigilare sull'attività svolta dai Delegati Provinciali sul territorio di sua competenza.

33.4 Il Delegato Regionale è tenuto inoltre:

- a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;
- b) a gestire gli eventuali fondi a lui pervenuti, in qualità di "Funzionario Delegato alla spesa", con la diligenza del buon padre di famiglia;

- c) a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, entro 15 (quindici) giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Regionale, che controfirmerà il relativo verbale.

33.5 L'incarico di Delegato Regionale è quadriennale, salvo delibera di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualsiasi momento.

Art. 34 IL DELEGATO PROVINCIALE

34.1 All'inizio di ogni Quadriennio Paralimpico estivo, il Consiglio Federale può nominare dei Delegati Provinciali, tenuto conto dell'effettiva presenza sul territorio delle attività della FISPIC.

34.2 Sono compiti del Delegato Provinciale:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) accordarsi con il Delegato Regionale per l'indizione di Campionati Provinciali, laddove possibile, sia a carattere promozionale sia agonistico.
- c) vigilare, per conto del Delegato Regionale, sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro sul territorio di sua spettanza, a carattere amichevole-dimostrativo;
- d) inviare al Delegato Regionale, entro la data del 15 novembre, il Calendario Provinciale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nell'Anno Sportivo successivo e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e) informare tempestivamente il Delegato Regionale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;
- f) intervenire presso le Autorità Locali, nell'interesse della FISPIC e degli Affiliati, in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le Norme Federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali;
- h) predisporre per il Delegato Regionale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta.

34.3 Il Delegato Provinciale è tenuto inoltre:

- a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;
- b) a gestire gli eventuali fondi a lui pervenuti dal Delegato Regionale, in qualità di "Funzionario Delegato alla spesa", con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c) a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, entro 15 (quindici) giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Provinciale, che controfirmerà il relativo verbale.

34.4 L'incarico di Delegato Provinciale è quadriennale, salvo delibera di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualsiasi momento.

CAPO 6 NORMATIVA ANTIDOPING
--

Art. 35 Per quanto concerne la normativa Antidoping vige a tutti gli effetti la normativa del CIP a cui si rinvia integralmente.

CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Il presente Regolamento Organico entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP o, in assenza di tale provvedimento, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di inoltro al CIP.

INDICE

Art. 1 Fonti Normative	pag. 1
Art. 2 Anno Sportivo	pag. 1
CAPO 1 Gli Affiliati	
Art. 3 Affiliazioni	pag. 1
Art. 4 Prima Affiliazione	pag. 1
Art. 5 Rinnovo dell’Affiliazione (Riaffiliazione)	pag. 3
Art. 6 Rappresentanza Sociale degli Affiliati	pag. 4
Art. 7 Modifiche dell’Assetto Organizzativo dell’Affiliato	pag. 4
Art. 8 Fusione tra Affiliati	pag. 4
Art. 9 Cessazione di Appartenenza alla FISPEs	pag. 5
Art. 10 Doveri delle Società	pag. 5
CAPO 2 I Tesserati	
Art. 11 Disposizioni Generali	pag. 6
Art. 12 Vincolo Sociale	pag. 6
Art. 13 Divieto di Doppio Tesseramento	pag. 7
Art. 14 Primo Tesseramento	pag. 7
Art. 15 Rinnovo del Tesseramento	pag. 8
Art. 16 Tessera Federale	pag. 8
Art. 17 Tesseramento Atleti	pag. 8
Art. 18 Tesseramento Atleti Paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato	pag. 9
Art. 19 Tesserati Federali	pag. 9
Art. 20 Tesseramento Stranieri Comunitari	pag. 9
Art. 21 Tesseramento Stranieri Extracomunitari	pag. 10
Art. 22 Trasferimento Atleti Tramite Prestito	pag. 11
Art. 23 Ruoli Federali	pag. 11
CAPO 3 Le Assemblee Generali	
Art. 24 Attribuzione dei Voti agli Affiliati	pag. 11
Art. 25 Commissione Verifica Poteri	pag. 12
Art. 26 Ufficio di Presidenza delle Assemblee	pag. 12
Art. 27 Mozioni ed Emendamenti.....	pag. 13
Art. 28 Votazioni	pag. 14
CAPO 4 Procedura di Elezione	
Art. 29 Candidatura alle Cariche Federali	pag. 14
Art. 30 Elezioni	pag. 14
CAPO 5 Funzionamento Organi e Organismi Federali	
Art. 31 Il Consiglio Federale	pag. 15
Art. 32 Il Consiglio di Presidenza (SOPPRESSO).....	pag. 16
Art. 33 Il Delegato Regionale	pag. 16
Art. 34 Il Delegato Provinciale	pag. 17
CAPO 6 Normativa Antidoping	
Art. 35	pag. 17
CAPO 7 Disposizioni Finali	
Art. 36	pag. 17